



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## **CRITERI DI MASSIMA PER LA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA**

*(Attuazione del Paragrafo 2 dell'Allegato 2 al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 6 aprile 2012)*

### **PREMESSA**

In conformità a quanto stabilito dall'Accordo del 21 dicembre 2011, stipulato in seno alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in merito ai criteri minimi e alle modalità di erogazione della formazione per i lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per i volontari di protezione civile (come individuati dal Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011), oltre che per i cittadini che sono destinatari degli interventi di soccorso ed assistenza da essi posti in essere, le attività formative, informative e di addestramento costituiscono il principale presidio a tutela della sicurezza. Dal 6 aprile 2012, data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011, pertanto, tutte le attività formative, informative e di addestramento per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.

Per attività formative si intendono sia le iniziative di tipo teorico e teorico/pratico (formazione in aula o mista), sia quelle di tipo tecnico-operativo, quali esercitazioni o prove di soccorso. Esse devono riguardare i compiti svolti dai volontari di protezione civile nei diversi scenari di rischio nei quali possono essere chiamati ad operare ed essere a questi specificamente finalizzate.

Le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvedono direttamente, nell'ambito della propria autonomia, alla definizione dei criteri minimi e delle modalità di erogazione della formazione, ai sensi del suddetto D.L.vo n.81/2008, per le attività di volontariato svolte dai volontari appartenenti alle organizzazioni da esse coordinate.

### **DESTINATARI DELLA FORMAZIONE**

Le attività di formazione in materia di sicurezza sono destinate a tutti i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del D.P.R. 194/2001 (comprensivo degli elenchi, registri ed albi territoriali).

### **ELABORAZIONE DEI PIANI FORMATIVI**

Le attività formative per i volontari di protezione civile, e le attività informative e di addestramento ad esse associate, devono essere inquadrare in un "**Piano Formativo**" che raccolga la programmazione, per un determinato arco temporale (semestrale, annuale, pluriennale), delle

iniziative alle quali devono partecipare i volontari. Il Piano Formativo deve riportare anche la 'storia formativa' dell'associazione, ricostruendo tutte le iniziative realizzate in tale ambito negli anni precedenti.

L'attività di pianificazione formativa deve essere finalizzata ad assicurare, nel tempo, la formazione e il necessario periodico aggiornamento di tutti i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte come sopra specificato, con riferimento ai compiti svolti dall'organizzazione di appartenenza e, in essa, dai singoli volontari, nel rispetto degli specifici modelli organizzativi, oltre all'informazione relativa agli scenari di rischio nei quali l'organizzazione può essere chiamata ad intervenire.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale sopra richiamato, il piano formativo, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile in cui il volontariato opera e ai compiti che gli sono attribuiti, deve contemplare la formazione e l'addestramento all'uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego, conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le sezioni territoriali a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a redigere nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile.

Altrettanto fanno, per le strutture di volontariato in essi incardinate, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, provvedendo direttamente, nel rispetto dei propri statuti e regolamenti.

## **CRITERI DI MASSIMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE**

Per lo svolgimento delle attività formative destinate ai volontari di protezione civile occorre fare riferimento agli standard minimi di seguito riportati, ferma restando la possibilità per ciascuna Regione e per ciascuna Organizzazione di volontariato di adottare criteri più stringenti e di implementare il percorso formativo per meglio adeguarlo alle proprie specifiche esigenze.

### **• ORGANIZZAZIONE DEL CORSO**

- per ogni corso va individuato un responsabile; il responsabile del corso è presente alle attività formative e svolge i compiti necessari per il miglior andamento dell'iniziativa;
- ogni corso va definito in termini di durata (ore/giornate d'aula) in relazione agli specifici contenuti;
- deve essere indicata la sede di svolgimento e gli orari di lezione (*calendario d'aula*);
- deve essere predisposto materiale didattico specifico da poter distribuire ai partecipanti;
- per ciascun corso va determinato il numero massimo di partecipanti;
- per ciascun corso, organizzato e gestito da una organizzazione di volontariato ovvero organizzato e gestito da una pubblica amministrazione, i partecipanti devono essere nominativamente e formalmente convocati anche per via telematica;
- per ogni giornata d'aula va predisposta la registrazione dell'effettiva presenza/partecipazione;
- al termine del corso deve essere rilasciato a ciascun partecipante un attestato di "*Partecipazione*";
- in riferimento alle particolari caratteristiche del corso organizzato, può essere somministrato un "*Test d'ingresso*" per la valutazione preliminare delle conoscenze possedute e un "*Test d'uscita*" per la verifica degli obiettivi raggiunti e dei contenuti

appresi. In caso di somministrazione dei “*Test d’ingresso e d’uscita*” sarà rilasciato un attestato di “*Proficua partecipazione*” volto a documentare i risultati conseguiti in termini di apprendimento, specificatamente per quanto attiene il conseguimento di abilità pratiche (utilizzo di attrezzature, ecc.) che potranno essere valutate prevedendo prove di tipo operativo;

- se il corso è organizzato e gestito da un’organizzazione di volontariato deve essere conservata, nell’archivio della stessa, copia di tutto il materiale sopra elencato, anche ai fini della attestazione dei requisiti necessari per la conferma periodica dell’iscrizione dell’organizzazione nell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

- **AFFIDAMENTO DELLA DOCENZA**

- i formatori/addestratori/istruttori possono essere individuati in base all’esperienza professionale specifica (curriculum, professionalità o esperienza acquisita);
- se il corso è organizzato e gestito da un’organizzazione di volontariato le attività formative possono essere svolte anche da istruttori-docenti interni all’Organizzazione, se muniti della necessaria qualificazione-esperienza, debitamente comprovata;
- possono essere individuati ed adeguatamente formati dei “volontari formatori” all’interno delle organizzazioni di volontariato;
- ai formatori/addestratori/istruttori individuati va richiesta la presentazione di un curriculum;
- il materiale didattico preparato va acquisito agli atti nell’archivio dell’organizzazione.

- **CONTENUTI**

- Per ciascuna iniziativa va elaborato un programma che specifichi:
  - la descrizione sintetica degli obiettivi che ci si propone di conseguire, con riferimento alle peculiari capacità dell’organizzazione;
  - l’articolazione dell’attività (*Programma*), evidenziando in particolare e chiaramente il tema della sicurezza;
  - l’individuazione dei volontari a cui è finalizzata, in ragione dei compiti svolti;
  - l’indicazione degli istruttori-docenti che saranno impegnati.

Per le attività formative, informative e di addestramento può essere richiesta l’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, secondo le specifiche procedure a tal fine stabilite, ma tale richiesta e la relativa concessione da parte dell’autorità di protezione civile preposta non è indispensabile ai fini del riconoscimento dell’attività nell’ambito del piano formativo.

Sono fatte salve le abilitazioni/certificazioni già previste e disciplinate da vigenti e specifiche disposizioni legislative o regolamentari e che prevedano il rilascio di attestazioni (patenti, brevetti, etc.) a cura delle autorità competenti. Le attestazioni di queste tipologie eventualmente acquisite nell’ambito dello svolgimento di attività professionali sono riconosciute a condizione che esse abbiano valore legale anche al di fuori dell’ambito aziendale.